



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 31 del 18/06/2010 -
Determinazione nr. 1565 del 24/06/2010

OGGETTO: Società GEO NOVA S.p.A. di Treviso. Autorizzazione alla gestione provvisoria dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, sito in comune di San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita "*nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., e il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "*Programma attuativo provinciale*", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

DATO ATTO che nella regione Friuli-Venezia Giulia, non sono stati ancora costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che la Società GEO NOVA S.p.A. con sede legale in Treviso, via Feltrina n. 230/232, titolare e gestore dell'impianto autorizzato di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008, alla modifica sostanziale dell'impianto per il trattamento del rifiuto costituito da multimateriale da raccolta differenziata, impianto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal relativo programma attuativo provinciale;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- Decreto del Presidente della Provincia n. 146 e 147 del 02.11.1994, di approvazione del progetto dell'impianto della Ditta METALTRADING S.r.l.;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 32 e 33 del 27.02.1996 di autorizzazione alla costruzione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 01 del 08.01.1997 di approvazione di una (1[^]) variante non sostanziale riguardante modifiche interne, nuovo vano scale esterno, spostamento della cabina ENEL, pavimentazione aree scoperte e recinzione perimetrale;
- Decreti del Presidente della Provincia n. 36 e 40 del 27.02.1997 di autorizzazione alla gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 13.01.1998 di approvazione della 2[^] variante non sostanziale riguardante modifiche interne e impiantistiche e relativa autorizzazione alla costruzione e gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 57 del 09.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Decreto del Presidente n. 68 del 10.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 414 del 14.10.1999 di approvazione della 3[^] variante non sostanziale relativa all'ampliamento del capannone;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen.2000/104 e 2000/105 esecutive in data 21.01.2000 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta R.ECO.R S.r.l. alla Ditta GEO NOVA FRIULI S.p.A.;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 23.03.00, esecutiva il 13.04.00, di approvazione e realizzazione del progetto di 4[^] variante, relativo all'installazione di ulteriori apparecchiature all'impianto di selezione manuale;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2000/1450 esecutiva in data 04.09.2000 di autorizzazione all'esercizio delle varianti 3[^] e 4[^];
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 del 14.06.2001, esecutiva il 01.07.01, di approvazione del progetto di variante n. 5, relativo alla delimitazione di un'area di stoccaggio esterna, l'installazione di un tritratore e cambio d'uso del box B1;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2001/1294 esecutiva in data 11.07.2001 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in seguito all'approvazione della variante n. 5;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 270 e 271 del 27.02.2002, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio fino al 27.02.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 132 del 13.06.2002, di approvazione e realizzazione del progetto di variante non sostanziale, riguardante la nuova cabina di selezione;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 2190 de 10.12.2002 di riunificazione e aggiornamento secondo la nuova classificazione dei codici CER delle autorizzazioni di cui alle attività A) e B) dettagliatamente richiamate, e di voltura a favore della Ditta GEO NOVA S.p.A.;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003, di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2190 del 10.12.2002;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1601 esecutiva in data 25.08.2003 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 249 del 02.10.2003, di Approvazione progetto di variante non sostanziale riguardante l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, sito in comune di S. Vito al Tagliamento;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 402 del 03.03.2004 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 74 del 18.03.2004, di volturazione dell'autorizzazione alla realizzazione della variante progettuale di cui alla Deliberazione n. 249/03 di approvazione di un progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1839 del 28.08.2006 di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti sito in via Carnia n. 9, comune di San Vito al Tagliamento (PN);

- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 22 del 09.02.2006, di proroga dei termini di ultimazione lavori di cui alla Deliberazione di G.P. n. 249 del 02.10.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di variante sostanziale all'impianto;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1809 del 23.09.2008 di autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 218 del 30.10.2008, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di un progetto di variante sostanziale all'impianto;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 del 26.02.2010, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di variante sostanziale all'impianto;

EVIDENZIATO che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008 ha stabilito che presso l'impianto potranno essere gestiti i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui al seguente elenco, le cui modalità sono descritte nel progetto:

- a) stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non, imballaggi in genere, ecc., per un quantitativo massimo annuo di 29.000 Mg e per un quantitativo massimo giornaliero di 230 Mg:

020110	Rifiuti metallici
060499	Rifiuti non specificati altrimenti
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
100210	Scaglie di laminazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti
100302	Frammenti di anodi
100322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321
100809	Altre scorie
100899	Rifiuti non specificati altrimenti
100999	Rifiuti non specificati altrimenti
101099	Rifiuti non specificati altrimenti
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100699	rifiuti non specificati altrimenti
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
101003	scorie di fusione
101006	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
101008	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101299	rifiuti non specificati altrimenti
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205
110299	rifiuti non specificati altrimenti
110501	zinco solido
110502	ceneri di zinco
110599	rifiuti non specificati altrimenti
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199	rifiuti non specificati altrimenti
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica

150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
170401	rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191201	carta e cartone
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200101	carta e cartone
200102	Vetro
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti

- b) stoccaggio e trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani costituiti da multimateriale da raccolta differenziata per un quantitativo massimo annuo di 20.000 Mg ed un quantitativo massimo giornaliero di 69 Mg:

200199	Multimateriale da raccolta differenziata
150106	imballaggi in materiali misti - Multimateriale da raccolta differenziata

- c) di stabilire che, fermo restando la potenzialità teorica massima di trattamento di 230 Mg/giorno, l'impianto dovrà garantire il trattamento giornaliero di 69 Mg (tonnellate) di rifiuti urbani di cui alla precedente lettera

b) e potrà trattare i rifiuti speciali di cui alla precedente lettera a) fino al raggiungimento della potenzialità teorica massima dell'impianto di 230 Mg/giorno.

RITENUTO di classificare l'impianto in relazione alle operazioni di recupero e smaltimento di cui all'Allegato B e C del D.Lgs. n. 152/2006, con i seguenti codici R3, R4, R5, R13, D15;

EVIDENZIATO che la Determinazione dirigenziale n. 1809 del 23.09.2008 di autorizzazione alla gestione e le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008 e n. 218 del 30.10.2008 e n. 40 del 26.02.2010 di approvazione di varianti all'impianto, in ordine alla gestione dell'impianto, hanno stabilito le seguenti prescrizioni di seguito riportate ed in parte rivisitate, escludendo quelle non più applicabili:

a) gestione dei rifiuti in ingresso

- dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione. Per i rifiuti di cui al codice 06 04 99, 10 02 99, 10 06 99, 10 08 99, 10 09 99, 10 10 99, 10 12 99, 11 02 99, 11 05 99, 12 01 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 01 99, dovrà essere riportata anche la descrizione merceologica ed il processo produttivo di provenienza;
- i rifiuti in ingresso dovranno essere scaricati esclusivamente nel capannone;
- i rifiuti urbani in ingresso dovranno essere trattati in giornata;
- i rifiuti speciali non pericolosi ritirati e trattati presso l'impianto non devono essere suscettibili di produrre il rilascio di liquidi e/o odori molesti;
- per le modalità gestionali dei rifiuti di veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06), la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà attenersi alle norme tecniche del D.Lgs. 209/03;
- per le modalità gestionali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica datata aprile 2006 del dott. Giuseppe Moras, di cui alla Determina Dirigenziale 1839/06, in premessa citata;
- presso l'impianto non potranno essere stoccati contemporaneamente più di 90 m³ di fanghi ad alto contenuto di rame; i materiali fini con diametro inferiore a 30 mm, dovranno essere stoccati e movimentati con cautela in modo da evitarne la dispersione eolica;

b) gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto

- è vietato lo smaltimento del CDR prodotto dall'impianto nelle discariche presenti in provincia di Pordenone;
- lo smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani, esclusivamente per quelli provenienti dalla provincia di Pordenone e per la quantità indicata nel progetto (5-15%), potrà avvenire presso la discarica di bacino, previo accordo con il titolare;
- nell'area di stoccaggio esterna non dovranno essere depositati rifiuti contaminati da oli;

c) gestione dell'impianto

- la zona di stoccaggio dei rifiuti urbani dovrà essere presidiata con un impianto di aspirazione;
- dovrà essere garantita la presenza di una segnaletica (orizzontale e verticale) che semplifichi il più possibile l'individuazione dei singoli settori di deposito dei rifiuti, limitando i conferimenti erronei. La cartellonistica utilizzata dovrà essere conforme a quanto prescritto in merito dalla normativa vigente;
- le aree di manovra dei mezzi dovranno garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni presenti all'interno dell'impianto;
- dovranno essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;
- adottare sistemi per evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;
- in caso di manutenzioni delle apparecchiature presenti in impianto, con mezzi di lavoro che possono liberare scintille o calore, nell'area circostante devono essere allontanati tutti i materiali infiammabili e l'area stessa deve essere accuratamente pulita.

- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema antincendio, in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed intervento periodici, secondo la relazione datata 05.03.2003 e pervenuta a mezzo fax il 06.03.2003;
- aggiornare presso l'accesso dell'impianto, entro 60 giorni dalla data della presente autorizzazione, la tabella con la denominazione della Ditta autorizzata, gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di apertura e chiusura dell'impianto;

d) monitoraggi ambientali

- le attività di monitoraggio dovranno essere concordate e validate dal competente organo tecnico dell'Arpa FVG ed i relativi esiti dovranno essere inviati anche alla Provincia di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e al Comune di San Vito al Tagliamento. Il Piano di monitoraggio dovrà contenere:
 - una proposta in merito alla durata ed alle modalità di monitoraggio delle sostanze odorigene emesse, con riferimento a tutti i recettori significativi identificati. In base alle risultanze delle suddette rilevazioni potrà essere presa in esame la possibilità di una ricalibrazione dell'intero sistema di monitoraggio (tempistica, frequenza, N° di bersagli, etc...);
- per quanto riguarda i punti di campionamento dovrà essere individuato un possibile significativo bersaglio esterno all'attività produttiva;

e) emissioni in atmosfera

- si riportano di seguito i limiti di emissione in atmosfera e le prescrizioni per il punto di emissione convogliata, come previsti nell'autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 40 del 26.02.2010:
 - il limite di emissione per le polveri è di 10 mg/Nm³
 - il limite di emissione per i COT è di 50 mg/Nm³.
- a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- b) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- c) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- d) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- f) La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- g) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

- h) Ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

f) comunicazioni

- dovrà essere inviato un rapporto mensile alla Provincia di Pordenone relativo ai quantitativi di rifiuti trattati;
- dovranno essere indicate in una relazione annuale di gestione dell'impianto, da inviare agli Enti di controllo (Provincia di Pordenone, Dipartimento di Prevenzione dell'ASS.n. 6 "Friuli Occidentale", Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e Comune di San Vito al Tagliamento), le modalità di gestione dei rifiuti ricevuti, i materiali ed i rifiuti prodotti (compresi i reflui prodotti dal sistema di depolverazione ad umido, scrubber Venturi) e le risultanze dei controlli ambientali svolti;

ATTESO che le vigenti leggi regionali prevedono che l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricada in capo alla Giunta Provinciale per la parte concernente l'approvazione e la realizzazione dei progetti, e in capo al Dirigente competente per la parte concernente la gestione degli impianti;

FATTO PRESENTE che le apparecchiature impiantistiche sono utilizzate sia per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi che per la gestione dei rifiuti urbani, mantenendo comunque separati i flussi;

VISTO l'art. 20 delle norme di attuazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani che prevede, tra l'altro, che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sia subordinata alla presentazione del verbale di accertamento della corrispondenza tra progetto approvato e realizzazione dell'opera a regola d'arte, con verifica degli impianti a "vuoto";

RICHIAMATO il punto 8 della Deliberazione di G.P. n. 218 del 30.10.2008, che prevede "...la trasmissione del certificato di collaudo di cui all'art. 20 del D.P.G.R. 044/2001, costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per il periodo necessario per l'accertamento della funzionalità dell'impianto";

VISTA la nota del Servizio gestione rifiuti della Provincia di Pordenone prot. n. 24296 del 11.03.2010, di richiesta alla Società GEO NOVA del verbale di collaudo tecnico amministrativo dell'impianto e del programma di prove per la verifica di funzionalità dell'impianto;

VISTO il verbale di collaudo dell'impianto, trasmesso dalla Società GEO NOVA S.p.A. con nota del 28.05.2010, acquisito agli atti con prot. n. 46686 del 01.06.2010, a firma dell'ing. Roberto Pegorer, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso nella sezione A al n. 1040;

VISTO il programma di prove per la verifica della funzionalità dell'impianto, trasmesso con nota del 28.05.2010 ed acquisito agli atti con prot. n. 47057 del 03.06.2010, che propone un periodo di avviamento di sei mesi;

RITENUTO che la Società GEO NOVA debba mantenere a favore del Comune di San Vito al Tagliamento una garanzia finanziaria prevista dalla L.R. 30/1987, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, e determinata, come previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. 502/1991, (a) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani con potenzialità autorizzata: 1) fino a 100 t/g : euro 152.705,98 (...) b) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata : (...) 3) superiore a 100 t/g : euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100), tenendo conto delle potenzialità giornaliera approvata in 69 Mg/giorno, per i rifiuti urbani, e 230 Mg/giorno, per i rifiuti speciali non pericolosi, il cui importo risulta di 152.705,98 € + 190.882,49 € +(763,53 €/Mg x 130 Mg) 442.847,37 €;

RILEVATO che sono depositati in atti il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante anche nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la proprietà dell'area e dell'impianto nonché il possesso delle capacità tecniche ed organizzative;

RITENUTO di accogliere l'istanza della Società GEO NOVA S.p.A. datata 16.09.2009, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, procedendo al rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in argomento che, pertanto, sostituirà la vigente autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 1809 del 23.09.2008;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determina Dirigenziale n. 04 del 05.01.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e per le motivazioni di cui alle premesse, la Società GEO NOVA S.p.A. con sede legale in via Feltrina n.230/232, Treviso, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio provvisorio dell'impianto ubicato su area catastalmente censita al Foglio 4, mappale n. 639, in comune di San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, per un periodo di otto mesi, secondo il progetto approvato con i provvedimenti elencati in premessa;
2. Di stabilire che presso l'impianto di cui al punto 1, potranno essere gestiti i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per le operazioni di recupero **R3, R4, R5, R13, D15** le cui modalità sono descritte nel progetto di cui al punto 1, e secondo il seguente elenco:
 - a) stoccaggio e trattamento di **rifiuti speciali non pericolosi** costituiti da materiali metallici ferrosi e non, imballaggi in genere, ecc., per un **quantitativo massimo annuo di 29.000 Mg** e per un **quantitativo massimo giornaliero di 230 Mg**:

020110	Rifiuti metallici
060499	Rifiuti non specificati altrimenti
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
100210	Scaglie di laminazione
100299	Rifiuti non specificati altrimenti
100302	Frammenti di anodi
100322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321
100809	Altre scorie
100899	Rifiuti non specificati altrimenti
100999	Rifiuti non specificati altrimenti
101099	Rifiuti non specificati altrimenti
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100699	rifiuti non specificati altrimenti
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
101003	scorie di fusione
101006	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
101008	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101299	rifiuti non specificati altrimenti
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205
110299	rifiuti non specificati altrimenti
110501	zinco solido
110502	ceneri di zinco
110599	rifiuti non specificati altrimenti

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120199	rifiuti non specificati altrimenti
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
170401	rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170406	Stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191201	carta e cartone
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200101	carta e cartone
200102	Vetro
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200307	Rifiuti ingombranti

- b) stoccaggio e trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani costituiti da multimateriale da raccolta differenziata per un quantitativo massimo annuo di 20.000 Mg ed un quantitativo massimo giornaliero di 69 Mg:

200199	Multimateriale da raccolta differenziata
150106	imballaggi in materiali misti - Multimateriale da raccolta differenziata

- c) di stabilire che, fermo restando la potenzialità teorica massima di trattamento di 230 Mg/g, l'impianto dovrà garantire il trattamento giornaliero di 69 Mg (tonnellate) di rifiuti urbani di cui alla precedente lettera b) e potrà trattare i rifiuti speciali di cui alla precedente lettera a) fino al raggiungimento della potenzialità teorica massima dell'impianto di 230 Mg/giorno.

3. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali:

a) gestione dei rifiuti in ingresso

- dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione. Per i rifiuti di cui al codice 06 04 99, 10 02 99, 10 06 99, 10 08 99, 10 09 99, 10 10 99, 10 12 99, 11 02 99, 11 05 99, 12 01 99, 16 03 04, 16 03 06, 16 01 99, dovrà essere riportata anche la descrizione merceologica ed il processo produttivo di provenienza;
- i rifiuti in ingresso dovranno essere scaricati esclusivamente nel capannone;
- i rifiuti urbani in ingresso dovranno essere trattati in giornata;
- i rifiuti speciali non pericolosi ritirati e trattati presso l'impianto non devono essere suscettibili di produrre il rilascio di liquidi e/o odori molesti;
- per le modalità gestionali dei rifiuti di veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06), la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà attenersi alle norme tecniche del D.Lgs. 209/03;
- per le modalità gestionali dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà attenersi a quanto indicato nella relazione tecnica datata aprile 2006 del dott. Giuseppe Moras, di cui alla Determina Dirigenziale 1839/06, in premessa citata;
- presso l'impianto non potranno essere stoccati contemporaneamente più di 90 m3 di fanghi ad alto contenuto di rame; i materiali fini con diametro inferiore a 30 mm, dovranno essere stoccati e movimentati con cautela in modo da evitarne la dispersione eolica;

b) gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto

- è vietato lo smaltimento del CDR prodotto dall'impianto nelle discariche presenti in provincia di Pordenone;
- lo smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani, esclusivamente per quelli provenienti dalla provincia di Pordenone e per la quantità indicata nel progetto (5-15%), potrà avvenire presso la discarica di bacino, previo accordo con il titolare;
- nell'area di stoccaggio esterna non dovranno essere depositati rifiuti contaminati da oli;

c) gestione dell'impianto

- la zona di stoccaggio dei rifiuti urbani dovrà essere presidiata con un impianto di aspirazione;
- dovrà essere garantita la presenza di una segnaletica (orizzontale e verticale) che semplifichi il più possibile l'individuazione dei singoli settori di deposito dei rifiuti, limitando i conferimenti erranei. La cartellonistica utilizzata dovrà essere conforme a quanto prescritto in merito dalla normativa vigente;
- le aree di manovra dei mezzi dovranno garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni presenti all'interno dell'impianto;
- dovranno essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;
- adottare sistemi per evitare qualsiasi dispersione di polveri, di odori ed emissioni sonore, in conformità alla vigente normativa;

- in caso di manutenzioni delle apparecchiature presenti in impianto, con mezzi di lavoro che possono liberare scintille o calore, nell'area circostante devono essere allontanati tutti i materiali infiammabili e l'area stessa deve essere accuratamente pulita.
- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema antincendio, in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed intervento periodici, secondo la relazione datata 05.03.2003 e pervenuta a mezzo fax il 06.03.2003;
- aggiornare presso l'accesso dell'impianto, entro 60 giorni dalla data della presente autorizzazione, la tabella con la denominazione della Ditta autorizzata, gli estremi dell'autorizzazione, l'orario di apertura e chiusura dell'impianto;

d) monitoraggi ambientali

- le attività di monitoraggio dovranno essere concordate e validate dal competente organo tecnico dell'Arpa FVG ed i relativi esiti dovranno essere inviati anche alla Provincia di Pordenone e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e al Comune di San Vito al Tagliamento. Il Piano di monitoraggio dovrà contenere:
 - una proposta in merito alla durata ed alle modalità di monitoraggio delle sostanze odorigene emesse, con riferimento a tutti i recettori significativi identificati. In base alle risultanze delle suddette rilevazioni potrà essere presa in esame la possibilità di una ricalibrazione dell'intero sistema di monitoraggio (tempistica, frequenza, N° di bersagli, etc...);
- per quanto riguarda i punti di campionamento dovrà essere individuato un possibile significativo bersaglio esterno all'attività produttiva;

e) emissioni in atmosfera

- si riportano di seguito i limiti di emissione in atmosfera e le prescrizioni per il punto di emissione convogliata, come previsti nell'autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 40 del 26.02.2010:
 - il limite di emissione per le polveri è di **10 mg/Nm³**
 - il limite di emissione per i COT è di **50 mg/Nm³**.
- a) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- b) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- c) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- d) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- f) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti,

interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

- g) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- h) Ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

f) comunicazioni

- dovrà essere inviato un rapporto mensile alla Provincia di Pordenone relativo ai quantitativi di rifiuti trattati;
 - dovranno essere indicate in una relazione annuale di gestione dell'impianto, da inviare agli Enti di controllo (Provincia di Pordenone, Dipartimento di prevenzione dell'ASS.n. 6 "Friuli Occidentale", Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e Comune di San Vito al Tagliamento), le modalità di gestione dei rifiuti ricevuti, i materiali ed i rifiuti prodotti (compresi i reflui prodotti dal sistema di depolverazione ad umido, scrubber Venturi) e le risultanze dei controlli ambientali svolti;
4. La presente autorizzazione ha una validità di **otto mesi** decorrenti dalla data del presente provvedimento. **Almeno due mesi prima** della scadenza della presente autorizzazione dovrà essere presentato alla Provincia di Pordenone il certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e funzionale, al fine di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla gestione, come previsto dall'art. 20 delle Norme di attuazione del vigente Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti urbani.
 5. Deve essere mantenuta a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, la garanzia finanziaria, in citata premessa, per un importo complessivo di € 442.847,37 (quattrocento quarantaduemila ottocento quarantasette/37).
 6. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.
 8. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D.Lgs. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
 9. Di stabilire che, qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la GEO NOVA S.p.A. dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
 10. Nell'eventualità della cessione dell'attività autorizzata, la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Società GEO NOVA S.p.A. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'efficacia del provvedimento di volturazione.
 11. La GEO NOVA S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.

12. Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la precedente autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1809 del 23.09.2008, a far data dall'esecutività dello stesso.
13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
14. Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. FVG e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti. Alla Società GEO NOVA S.p.A. verrà data comunicazione per il ritiro.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 24/06/2010

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni